



COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2025

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, valorizzazione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, annualmente previsti nel bilancio di previsione. Annualmente sarà predisposta una relazione sull'utilizzo di tali proventi.
4. Con apposita delibera - unitamente all'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno - la Giunta delibera la destinazione del gettito annuale tra gli interventi previsti dal precedente comma 3.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Bonifati, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nell'anno solare e nella medesima struttura ricettiva. Dall'ottavo giorno consecutivo in poi, l'imposta di soggiorno non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da uno per i successivi 7 pernottamenti.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, come individuate e definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quelle regionali di settore, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio di Bonifati.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche nel caso in cui la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Bonifati, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, siano essi intermediari immobiliari ovvero soggetti che amministrano portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori che, alla data di inizio del pernottamento, non hanno compiuto il dodicesimo anno di età e gli anziani che, alla data di inizio del pernottamento, hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate, situate nel raggio di 40 dal comune di Bonifati;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate, in ragione di un accompagnatore per degente, situate nel raggio di 40 dal comune di Bonifati;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- h) per gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di venticinque visitatori, l'esenzione viene applicata per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico al seguito;
- i) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale tenendo in considerazione le caratteristiche e i servizi offerti dalle medesime.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., entro i limiti di legge e sulla base dei criteri generali definiti dal presente regolamento. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. Qualora la struttura ricettiva non trovi esplicita classificazione nella normativa regionale, si applica la categoria più simile per analogia.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1 corrispondono, al termine del periodo di permanenza ed inderogabilmente entro il momento della partenza, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, presso il quale hanno pernottato. Questi rilascerà quietanza di avvenuto pagamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, provvederà a riversare al Comune di Bonifati l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema di pagamento di PagoPA;
 - tramite versamento presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - altra forma di pagamento attivata dal Comune o prevista per legge.
3. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011, i gestori di strutture ricettive indicate all'art. 2, ubicate nel Comune di Bonifati, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi.
2. I gestori sono tenuti a informare i propri clienti e intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle certificazioni necessarie di cui al presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi e sui propri siti informatici.
3. I gestori delle strutture ricettive e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, devono rendicontare e versare al Comune il relativo incasso. La rendicontazione avviene, mediante comunicazione mensile contenente le seguenti informazioni:
 - il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese considerato, suddividendo tra soggetti imponibili ed esenti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - i giorni di pernottamento con evidenza di quelli esenti;
 - imposta calcolata, dovuta ed estremi del versamento della medesima.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è trasmessa al Comune entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica on-line messa a disposizione dall'ente.
5. La comunicazione mensile deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti nel mese di riferimento.
6. Il Comune mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi, un portale on line per la gestione dell'imposta di soggiorno. Esclusivamente in caso di accertato non funzionamento della piattaforma informatica e/o fino all'attivazione della stessa il gestore della struttura ricettiva è tenuto a trasmettere al Comune le informazioni necessarie per il controllo dell'imposta dovuta e riversata mediante invio, all'indirizzo pec dell'ente, di un elenco contenente:
 - nome, data di nascita ed indirizzo di residenza del soggetto passivo pernottante, sia pagante che esente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - il periodo e i giorni di pernottamento;
 - l'imposta calcolata, dovuta e versata.
7. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

- a) registrare la/e propria/e struttura/e nel portale/programma on line dell'imposta di soggiorno;
- b) comunicare all'Ufficio Tributi le cessazioni, sospensioni e variazioni dell'attività ricettive;

8. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i mesi relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.

9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

11. I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta.

12. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva: in tale caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili di imposta.

13. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Bonifati il periodo di chiusura tramite pec.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune di Bonifati effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7, attraverso l'Ufficio Tributi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997 e ss.mm.ii.. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 (cinquanta) a 100,00 (cento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

4. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini delle esenzioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 (cento) a 500,00 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 (centocinquanta) a 500,00 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

6. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 (cinquanta) a 250,00 (duecentocinquanta) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 6, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Bonifati, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal tasso di interesse legale vigente e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente ufficio.

4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a euro 15,00 (trenta/00).

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione della medesima e adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia e il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.